

## Decreto Lavoro e responsabilità solidale negli appalti

Il cosiddetto Decreto Lavoro (DI 76/2013 convertito in Legge 99/2013) insieme al cosiddetto Decreto del Fare (DI 69/2013 convertito in Legge 98/2013) interviene - tra le altre questioni - anche sul regime di responsabilità solidale negli appalti.

Ricordiamo sinteticamente che per “responsabilità solidale” si intende la responsabilità che lega le varie aziende private o enti pubblici che compongono la **catena di un appalto**: in pratica se vi sono irregolarità o mancati pagamenti di retribuzioni, contributi previdenziali, versamenti fiscali, ne risponde non solo l’azienda che gestisce l’appalto o il sub appalto ma anche il committente principale (chi dà l’appalto).

Per quanto riguarda la tutela sindacale dei lavoratori, stiamo parlando della possibilità dei lavoratori di rifarsi sull’azienda capofila o sull’ente pubblico appaltante di mancate retribuzioni e versamenti della propria azienda (che li sta impiegando in quell’appalto).

Questa corresponsabilità ha dei limiti, delle deroghe e delle procedure fissate da norme di legge<sup>1</sup> e di contratto collettivo (che variano nei settori): i provvedimenti del Governo Letta intervengono su diversi aspetti di questa normativa che ora analizziamo.

Apparente “restringimento” delle possibilità di **deroga al regime di responsabilità solidarietà tramite accordi sindacali**:

- la legge Fornero aveva modificato il D.lgs. 276/2003 (il decreto applicativo della Legge 30) dando facoltà alle organizzazioni sindacali di derogare alle norme di tutela e controllo sugli appalti tramite accordi collettivi, con il decreto si limita questa **derogabilità alla sola parte retributiva**, escludendo gli aspetti previdenziali (INPS) e fiscali che rimangono invece regolati dalle norme di legge (in verità rimanendo in vigore l’art. 8 della Legge 148/2011 le deroghe sarebbero comunque possibili tramite accordo sindacale).

**Immunità degli enti pubblici nella responsabilità negli appalti:**

- viene sancita l’esclusione delle Pubbliche amministrazioni, committenti di un appalto pubblico, dalla responsabilità solidale prevista dal D.lgs. 276/2003, applicativo della Legge 30, sottolineiamo che diverse sentenze avevano dato interpretazione contraria affermando invece la responsabilità piena dell’ente pubblico negli appalti;
- ora la responsabilità dell’ente pubblico si limiterà a quanto previsto dal codice civile (art. 1676 c.c.): cioè solo per la parte di corrispettivo che l’ente deve ancora liquidare all’appaltatore e non per tutto l’eventuale debito retributivo dei lavoratori in appalto, inoltre vi è l’esclusione della responsabilità rispetto ai sub appaltatori, il limite del diritto ai soli dipendenti subordinati dell’appaltatore e non per i lavoratori autonomi.

---

<sup>1</sup> Principalmente l’art. 29 del D.lgs. 276/2003 (la cosiddetta Legge Biagi, modificata in peggio dalla Legge Fornero), e l’art. 1676 del codice civile.

Sulla **solidarietà per la parte fiscale** tra le imprese/enti della catena di appalto:

- viene ridotta la corresponsabilità – sempre per la parte fiscale - solo per le somme<sup>2</sup> non ancora corrisposte dal committente all'appaltatore (e non sul totale dovuto effettivamente), viene esclusa totalmente la responsabilità sull'IVA;
- il committente (chi dà in appalto) non è più responsabile del mancato versamento fiscale e rimane "obbligato" solo a controllare i versamenti effettuati dall'appaltatore prima di procedere ai pagamenti successivi (si sottolinea che sono state semplificate e ora può bastare una autocertificazione degli avvenuti versamenti).

Altri interventi sulla regime di solidarietà di chiarimento su alcuni aspetti controversi o che avevano avuto interpretazioni tramite circolare ministeriale ma non per legge:

- viene ribadita per legge "espressamente" l'estensione ai **lavoratori autonomi** con contratto di collaborazione coordinata o a progetto della solidarietà del committente rispetto alle retribuzioni (compensi) e ai trattamenti previdenziali;
- viene chiarito che il committente può pretendere che venga prima **eseguito il recupero** del dovuto (retributivo ecc) sull'appaltatore/subappaltatore e poi a seguire su se stesso (il committente), in pratica se dei lavoratori agiscono per il recupero di retribuzioni, l'azienda principale può ostacolare tale azione fino all'accertamento dell'impossibilità di recuperare il dovuto dall'azienda in appalto o sub appalto;

#### **Nota conclusiva**

Una eventuale ricerca di equilibrio tra esigenze di finanza pubblica (stiamo parlando dei vincoli imposti dalla UE) e di snellimento degli adempimenti per le imprese si è infranta in sede parlamentare, spostando il baricentro a favore delle imprese (non tutte). Ne rimane traccia nelle varie disposizioni di indirizzo contraddittorio e facciamo notare che dal gennaio 2012 all'agosto 2013 ci sono stati ben sei nuove normative di legge sugli appalti, dove una modificava la precedente con contraddizioni e differenziazioni di difficile interpretazione e applicazione che variano anche a seconda della data di avvio degli appalti.

In questa normativa la tutela per i lavoratori peggiora e se si vuole trovare anche un'altra logica nel provvedimento è quella di spostare gli eventuali carichi fiscali, retributivi e altro sulle piccole aziende e ditte individuali, partite iva ecc.

L'esigenza, tanto sbandierata, di tutelare la finanza pubblica dall'evasione contributiva e fiscale viene sacrificata a vantaggio delle imprese medio grandi; la stessa pubblica amministrazione viene esentata da maggiori oneri in caso di irregolarità e solo in questo caso diretto la "tutela" della finanza pubblica diviene prioritaria rispetto ai diritti dei lavoratori.

Settembre 2013

---

<sup>2</sup> Ci riferiamo ai pagamenti che il committente corrisponde periodicamente all'azienda in appalto per il servizio prestato.